

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI AGLI ISCRITTI** (ART. 25, STATUTO FONDO - ART. 11, COMMA 7, D. LGS. 252/2005)

*approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 17 marzo 2026*

### **Art. 1 – Disposizioni generali**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit (di seguito Fondo), il presente Regolamento disciplina casi e modalità operative per la concessione di anticipazioni agli iscritti.

La disciplina delle anticipazioni è contenuta nel comma 7 dell'art. 11 del D.Lgs. 252/2005, in vigore dal 1° gennaio 2007, le cui disposizioni enucleano le fattispecie nelle quali è possibile richiedere un'anticipazione sulla posizione previdenziale così come riportate nell'art.25, comma 1 lett. a), b) e c) dello Statuto.

Le anticipazioni possono essere quindi richieste dall'iscritto:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentati come previsto dalla normativa ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Le anticipazioni sono sottoposte a tassazione secondo la normativa fiscale tempo per tempo vigente.

1. L'iscritto può richiedere, in tempi successivi, più anticipazioni tenendo presente che le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Inoltre, con specifico riguardo all'ipotesi di anticipazioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento (anticipazioni per ulteriori esigenze degli iscritti), al fine di evitare l'elusione dei vincoli percentuali previsti dalla normativa attraverso la reiterazione della richiesta di anticipazioni, l'insieme delle anticipazioni concesse a tale titolo non può superare il 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite sempre a tale titolo e non reintegrate. Non è possibile inserire più richieste di anticipazione, anche per causali diverse, prima della liquidazione della richiesta in corso.
2. L'ammontare delle somme anticipabili non può superare, per le fattispecie diverse dalle "ulteriori esigenze degli iscritti", l'onere effettivamente sostenuto e documentato.
3. In relazione alla gestione "multicomparto" le eventuali somme da anticipare saranno prelevate, in mancanza di esplicita richiesta formulata dall'iscritto, in proporzione al peso di ciascuna linea di investimento. L'iscritto che volesse evitare l'applicazione del criterio proporzionale deve comunicare al Fondo la linea sulla quale far valere l'anticipazione,

fermo restando che, in caso di incapacienza della linea di investimento scelta, l'importo residuo sarà prelevato dall'altra linea.

4. La richiesta di anticipazione deve essere effettuata tramite l'apposita funzionalità presente all'interno dell'area riservata del sito web del Fondo, che consente anche l'inoltro elettronico della relativa documentazione giustificativa qualora prevista. Nei casi di impossibilità di inserimento della richiesta nell'area riservata è consentita la presentazione della stessa con modulo da inviare, unitamente alla eventuale documentazione giustificativa, o a mezzo posta elettronica, con invio all'indirizzo [pensionfunds@unicredit.eu](mailto:pensionfunds@unicredit.eu), o tramite spedizione postale all'indirizzo riportato sul modulo stesso. Nel caso la documentazione risulti incompleta o non conforme sarà cura del Fondo richiederne la regolarizzazione; le richieste saranno prese in carico solo al perfezionamento della documentazione giustificativa.
5. Non saranno prese in considerazione le richieste di anticipazione corredate da documentazione giustificativa anteriore ai 6 mesi precedenti la domanda per le anticipazioni di cui all'art. 2 (spese sanitarie) o anteriore ai 18 mesi precedenti la domanda negli altri casi.  
Per tutte le tipologie di anticipazioni potranno essere avanzate richieste per un importo non inferiore a € 2.000,00 netti.
6. L'anticipazione è liquidata al valore del NAV disponibile al tempo del completamento della pratica di anticipazione e comunque non oltre sei mesi dal ricevimento della documentazione completa. Il pagamento dell'anticipazione avviene mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato/cointestato all'iscritto e dallo stesso indicato.
7. Qualora la documentazione presentata risulti corretta e completa, il Fondo non si ritiene responsabile di erogazioni effettuate verso soggetti successivamente rivelatisi non aventi diritto. La regolarità formale della documentazione indicata nel presente Regolamento solleva il Fondo da qualsiasi responsabilità circa l'effettiva legittimazione dell'iscritto beneficiario a poter percepire quanto erogato ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento.
8. Nel caso in cui l'iscritto abbia in atto "contratti di cessione del quinto" notificati al Fondo da parte di Società Finanziarie, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica per ogni casistica, dovrà anche essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla Finanziaria ovvero, qualora i contratti siano ancora in essere, dall'autorizzazione di questa all'erogazione dell'anticipazione a favore dell'iscritto. Nel caso di mancata presentazione di tale documentazione unitamente al modulo di richiesta, la pratica rimarrà sospesa fino alla ricezione di copia della stessa; fanno eccezione le richieste di anticipazione per spese sanitarie, le quali verranno comunque liquidate nei limiti dei 4/5 del montante erogabile (il restante quinto rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante).
9. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

10. Le anticipazioni possono essere concesse anche all'iscritto che, avendo perso i requisiti di partecipazione (cessato dal servizio), abbia optato per il mantenimento della posizione nel Fondo.

## **Art. 2 – Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni**

1. L'anticipazione è concessa per terapie ed interventi riconosciuti ed attestati come straordinari e necessari dalle competenti strutture pubbliche e viene erogata solo in presenza di situazioni di estrema gravità comportanti la necessità dell'intervento o della terapia, avente un carattere straordinario dal punto di vista medico ed economico.
2. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'iscritto e/o da un familiare che gli presta assistenza.
3. Presupposti per l'anticipazione sono:
  - a) l'autocertificazione sottoscritta dall'iscritto, che dichiara che sussistono gravissime situazioni attinenti a sé stesso, al coniuge o ai figli;
  - b) l'attestazione, da parte della competente struttura pubblica (ASL, medico curante convenzionato, Istituti o Cliniche convenzionate), della straordinarietà e necessità delle terapie e degli interventi ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera a) del Decreto Legislativo n. 252/2005 e dell'art. 25, comma 1 lett. a) dello Statuto del Fondo;
  - c) fatture o ricevute fiscali, in originale o copia, attestanti gli oneri effettivamente sostenuti;
  - d) nel caso di richiesta in favore del coniuge o di un figlio, il certificato di stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'iscritto.
4. L'attestazione prevista dalla lett. b) del comma 3 del presente articolo riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e/o dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana o estera, alla quale richiedere le prestazioni.
5. In deroga a quanto previsto alla lett. c) del comma 3 del presente articolo, l'anticipazione è erogabile anche solo a fronte della presentazione di preventivi di spesa. È obbligo dell'iscritto inviare al Fondo, con invio unico e integrale ed entro e non oltre 12 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione, i correlati documenti giustificativi di spesa in parola.

## **Art. 3 – Acquisto della prima casa di abitazione**

1. L'anticipazione è connessa all'acquisto di un immobile destinato alla prima casa di abitazione, intendendosi per tale quella prevista ai sensi della vigente normativa.
2. Sono prese in considerazione in via esemplificativa le seguenti tipologie di acquisto:
  - acquisto da terzi;

- acquisto in cooperativa;
  - costruzione in proprio;
  - acquisto mediante asta giudiziaria.
3. L'anticipazione può essere concessa anche in relazione all'acquisto di un immobile destinato a prima casa di abitazione del figlio; in tal caso l'immobile deve risultare di proprietà del figlio e deve essere prodotto il certificato di stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'iscritto.
4. L'erogazione dell'anticipazione è ammissibile anche nelle seguenti ipotesi:
- acquisto di una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e sia destinata a residenza dell'iscritto o dei suoi figli;
  - acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficiaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa e sia destinata a residenza dell'iscritto o dei suoi figli;
  - acquisto della sola nuda proprietà di un immobile a condizione che quest'ultimo risulti destinato a prima casa di abitazione, in quanto l'iscritto o i suoi figli abbiano o intendano trasferire la residenza;
  - acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli in stato estero, a condizione che l'iscritto o i suoi figli abbiano o intendano trasferire la residenza.
5. L'anticipazione non può essere richiesta:
- da parte dell'Iscritto che sia coniuge separato già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie, sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge non assegnatario né sottrae il diritto di godimento in via definitiva;
  - in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'iscritto;
  - in caso di acquisto della proprietà di un immobile che non comporti oneri a carico dell'iscritto (es. donazione);
  - in caso di acquisto di un'altra unità abitativa attigua alla prima casa di abitazione da unire alla stessa al fine di realizzare un unico appartamento; al riguardo può essere concessa un'anticipazione ai sensi dell'art. 4 con riferimento ai lavori di ristrutturazione sostenuti per i lavori di accorpamento delle due abitazioni attigue.
6. In tutti i casi la destinazione ad abitazione principale e stabile dell'immobile acquisito va comprovata, entro 18 mesi dalla data di acquisizione, mediante presentazione del certificato di residenza o della dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza.
7. Nei casi di acquisto o di permuta, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione dell'atto notarile di compravendita (rogito), quale prova inderogabile della proprietà dell'immobile oggetto dell'acquisto o della permuta.  
È, tuttavia, facoltà del Fondo concedere anticipazioni a fronte della produzione del contratto preliminare di acquisto o di permuta, purché stipulato innanzi a un notaio o regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. In tale ipotesi, l'Iscritto è obbligato

a trasmettere al Fondo copia del rogito definitivo entro e non oltre il termine perentorio di 18 mesi dall'erogazione dell'anticipazione.

8. Nel caso di acquisto in cooperativa è necessario allegare originale o copia autenticata dell'atto di assegnazione dell'alloggio da parte della cooperativa che attesti l'onere economico sostenuto dall'Isritto.

In mancanza della documentazione definitiva di cui al periodo che precede l'anticipazione può essere concessa a fronte della presentazione dell'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio e della documentazione relativa agli esborsi sostenuti o da sostenere. L'Isritto richiedente è obbligato a inviare al Fondo entro e non oltre 18 mesi dalla data di erogazione, l'originale o la copia autenticata dell'atto di assegnazione dell'alloggio da parte della cooperativa che attesti l'onere economico sostenuto.

9. In caso di costruzione in proprio è necessario allegare alla richiesta di anticipazione:

- copia dell'atto di provenienza del terreno (documento attestante la proprietà);
- copia del permesso di costruire;
- certificato comunale di ultimazione dei lavori;
- fatture e copia dei bonifici che attestino le spese sostenute per la costruzione dell'immobile (ad es. progettazione dei lavori, acquisto dei materiali, esecuzione dei lavori, etc.).

In mancanza della documentazione definitiva di cui al precedente alinea, l'anticipazione può essere concessa anche a fronte della presentazione di soli preventivi di spesa dettagliati, redatti su carta intestata del soggetto incaricato dell'esecuzione dei lavori e da questo sottoscritti nonché della documentazione attestante l'avvenuta corresponsione, mediante bonifico, di un acconto pari ad almeno il 5% della somma complessiva indicata nei suddetti preventivi. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'Isritto di trasmettere al Fondo, in un'unica soluzione, i giustificativi definitivi correlati all'intero importo oggetto di anticipazione entro e non oltre 18 mesi dall'erogazione.

10. In caso di acquisto di immobile mediante asta giudiziaria, l'Isritto richiedente è obbligato a fornire al Fondo copia conforme del decreto di trasferimento oppure dell'atto di aggiudicazione dell'immobile. Nel caso venga presentato l'atto di aggiudicazione, l'Isritto si impegna a trasmettere il decreto di trasferimento appena sia disponibile e dare al Fondo quanto più tempestiva comunicazione in caso di ritardo nell'ottenimento del decreto.

#### **Art. 4 – Realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione (ristrutturazione)**

1. L'anticipazione è concessa per la realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico in materia edilizia di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, relativi alla prima casa di abitazione, secondo la seguente casistica:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  - b) interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
  - c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali o strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
  - d) interventi di ristrutturazione edilizia, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
2. L'anticipazione può essere concessa anche in relazione alla ristrutturazione della prima casa di abitazione del figlio; in tal caso l'immobile deve risultare di proprietà del figlio e deve essere prodotto il certificato di stato di famiglia e o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'iscritto.
3. L'anticipazione è commisurata agli oneri complessivi già sostenuti o da sostenere per gli interventi considerati al punto 4.1 opportunamente documentati e/o preventivati.
4. La richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione prevista dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, Legge 27 dicembre 1997 n. 449, e cioè:
- a) atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento indicante i relativi dati catastali
  - b) copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori (ad es.: CILA - Comunicazione di inizio lavori asseverata, SCIA) ovvero, nel caso in cui questa non sia prevista, elenco dei lavori con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, della ditta appaltatrice dei lavori;
  - c) dichiarazione rilasciata dal soggetto incaricato dei lavori/professionista abilitato che attesti e specifichi che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra quelli previsti dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo;
  - d) copia dei bonifici bancari mediante i quali è stato disposto il pagamento direttamente dal c/c bancario dell'aderente (o del figlio qualora la richiesta sia stata effettuata per lo stesso) o da un c/c bancario cointestato. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione fiscale e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è

- effettuato; non potrà in alcun modo essere accettata qualsiasi altra forma di pagamento delle spese sostenute (come, ad esempio, l'assegno o il bollettino postale);
- e) fatture relative alle spese sostenute in regola con la normativa fiscale;
- f) nel caso di interventi effettuati su parti comuni dell'edificio, deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e relativa ripartizione delle spese.
5. In mancanza della documentazione definitiva di cui ai punti d) ed e) del comma 4 del presente articolo, l'anticipazione può essere concessa anche a fronte della presentazione di:
- preventivi di spesa dettagliati, redatti su carta intestata del soggetto incaricato dell'esecuzione dei lavori e da questo sottoscritti;
  - documentazione attestante l'avvenuta corresponsione, mediante bonifico - eseguito secondo le modalità di cui alla lett. d) del comma 4 del presente articolo - di un acconto pari ad almeno il 5% della somma complessiva indicata nei preventivi di spesa .
- In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'Iscritto di trasmettere al Fondo, in un'unica soluzione, i giustificativi definitivi dell'intera somma ricevuta a titolo di anticipazione entro e non oltre 12 mesi dall'erogazione.

### **Art. 5 – Ulteriori esigenze degli iscritti**

Decorsi otto anni di iscrizione, l'iscritto può richiedere per ulteriori esigenze un'anticipazione non documentata non superiore al 30 per cento del montante maturato.

### **Art. 6 – Anticipazioni prive di documentazione giustificativa**

1. Qualora le anticipazioni ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 che precedono siano state erogate a fronte di documentazione preliminare (quali preventivi di spesa o contratti preliminari), l'Iscritto è obbligato a trasmettere al Fondo - in un unico e completo invio - i titoli di spesa definitivi e le prove di avvenuto pagamento. Tale invio deve avvenire non appena i documenti siano disponibili e, in ogni caso, entro i termini perentori stabiliti per le singole tipologie di cui al presente Regolamento.
2. Il Fondo procederà a sollecitare l'Iscritto inadempiente che non abbia provveduto alla regolare trasmissione della documentazione giustificativa entro i termini previsti.
3. In caso di mancato riscontro al sollecito, l'Iscritto ha l'obbligo di restituire integralmente le somme anticipate.  
Qualora l'Iscritto non provveda alla regolarizzazione della propria pratica o alla restituzione degli importi, non saranno accolte ulteriori richieste di anticipazioni, fatte salve esclusivamente quelle nuove già corredate, all'atto della presentazione, di tutta la documentazione fiscale e di spesa completa e definitiva citata negli articoli del presente Regolamento.
4. L'Iscritto è tenuto alla restituzione delle somme percepite qualora:
  - gli interventi o gli acquisti oggetto dell'anticipazione non siano stati effettivamente sostenuti;

- le spese finali documentate risultino inferiori all'importo dell'anticipazione erogata. In tale ipotesi, sarà tenuto a restituire solo la differenza tra l'importo ricevuto a titolo di anticipazione e la somma effettivamente spesa per la correlata finalità.

### **Art. 7 – Reintegro della posizione previdenziale**

Le anticipazioni possono essere reintegrate (cfr. anche art. 25. comma 5 dello Statuto) a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità previsto dalla normativa vigente tempo per tempo, in conformità a quanto previsto dall'apposito Regolamento.